

## PERSONALE DEL COMPARTO

### INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2020 E DATE SEGUENTI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO TEMPORANEO DI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(Art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.)

#### Modulo I – Scheda 1.1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell'Accordo  
ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione</b>	05 Novembre 2020 e date seguenti
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Dal 16 Ottobre 2020 sino al termine del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
<b>Composizione della Delegazione Trattante</b>	<u>Parte pubblica</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Commissario</li><li>- Direttore Amministrativo</li><li>- Direttore della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse</li><li>- Direttore della S.C. Amministrazione del Personale</li><li>- Dirigente delle Professioni Sanitarie</li></ul> <u>Parte sindacale</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- R.S.U.</li><li>- Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione<ul style="list-style-type: none"><li>▪ F.P. C.G.I.L.</li><li>▪ C.I.S.L. F.P.</li><li>▪ U.I.L. F.P.L.</li><li>▪ F.I.A.L.S.</li><li>▪ F.S.I. USAE</li><li>▪ NURSING-UP</li></ul></li></ul> <u>Parti sindacali firmatarie</u> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ R.S.U. (n. 26 componenti)</li><li>▪ F.P. C.G.I.L.</li><li>▪ C.I.S.L. F.P.</li><li>▪ U.I.L. F.P.L.</li></ul>
<b>Soggetti destinatari</b>	Operatori del Comparto dell'A.S.L. TO4 ai quali sono state attribuite, in via temporanea, la referenza organizzativa di Strutture aziendali prive di coordinamento o funzioni proprie di posizioni organizzative / coordinamenti vacanti, svolte anche dal 16 Ottobre 2020 e sino al termine del periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
<b>Materie trattate dall'Accordo</b>	Riconoscimento economico per lo svolgimento, in via temporanea, di incarichi di organizzazione durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19

<p><b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p><b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b> <b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</b></p>	<p>Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole nella seduta del 15/12/2020</p>
	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>L'ultimo Piano della Performance, riferito agli anni 2019 e 2020, è stato approvato con deliberazione n. 1517, del 31/12/2019.</p> <p>Per tali anni gli obiettivi di risultato sono stati assegnati con il documento prot. n. 81682, dell'11/09/2019.</p> <p>Attualmente in Azienda l'erogazione della retribuzione di risultato è collegata al raggiungimento di obiettivi annualmente assegnati alle Strutture aziendali nell'ambito del processo di budget, sulla base di verifica da parte dell'O.I.V..</p> <p>I Responsabili documentano all'O.I.V. la partecipazione del personale del Comparto al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle azioni individuate in sede di assegnazione degli stessi.</p> <p>L'attribuzione al singolo operatore della quota di risultato è effettuata sulla base della presenza in servizio assicurata dal dipendente e della valutazione individuale condotta dal Responsabile che utilizza, come strumento, la scheda di valutazione allegata al Contratto Integrativo.</p>
		<p><u>Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 150/2009, adottato ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016</u></p> <p>Il piano triennale (2020-2022) è stato adottato dall'Azienda con deliberazione n. 118, del 30 Gennaio 2020.</p> <p><u>Obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8, dell'art. 11, D.Lgs 150/2009</u></p> <p>Sul sito dell'Azienda è prevista una Sezione "Amministrazione Trasparente" ove sono pubblicate le informazioni previste dalla normativa. Le informazioni collegate al ciclo della performance sono collegate alla tempistica indicata dalla Regione Piemonte per l'adozione dei relativi provvedimenti.</p>
<p><b>Eventuali osservazioni</b></p>		

## Modulo II

### *Illustrazione dell'articolato dell'Accordo*

*(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)*

<b>Istituto / Materia</b>	<b>Illustrazione</b>
Premesse	<p>Viene richiamato l'Accordo sottoscritto il 31 Luglio 2020, e date seguenti, in merito al riconoscimento economico a favore di dipendenti che, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19 - all'epoca definito tra il mese di marzo ed il 15 ottobre 2020 - hanno svolto la referenza organizzativo o funzioni proprie di posizioni organizzative / coordinamenti vacanti.</p> <p>In considerazione del perdurare del periodo di emergenza sanitaria, il cui termine ad oggi è stato fissato nel 31/01/2021, si ritiene di prorogare gli effetti dell'Accordo del 31/07/2020.</p> <p>L'Accordo del 31 luglio scorso e quello del 5 novembre, si fondano su quanto è stato previsto in materia di incarichi vacanti dal Regolamento sulla "Graduazione, affidamento, valutazione e revoca degli Incarichi di Funzione del Personale del Comparto", allegato all'Accordo sottoscritto tra il Direttore Generale e la R.S.U. e le OO.SS. del Comparto l'8/11/2019 e date seguenti, positivamente esaminato dal Collegio Sindacale in data 22/11/2019). L'art. 11 del Regolamento dispone, infatti, che, in caso di assenza o di vacanza del titolare dell'incarico di funzione, prevede la possibilità di attribuzione temporanea delle funzioni ad un dipendente della Struttura / Dipartimento / Area o ad altro titolare di incarico di funzione, con riconoscimento di una quota, a valere sulla retribuzione di risultato, che, nel primo caso, è pari all'indennità di funzione connessa all'incarico e nel secondo alla retribuzione di risultato spettante al titolare dell'incarico, commisurata al periodo di svolgimento dell'incarico temporaneo stesso.</p> <p>Si è, quindi, ritenuto di avvalersi di tale possibilità per riconoscere a quegli operatori che - incaricati della temporanea referenza organizzativa o dello svolgimento di funzioni proprie di posizioni organizzative o coordinamenti - si sono adoperati e si stanno adoperando per garantire il funzionamento dei servizi in una situazione di difficile gestione anche sotto l'aspetto organizzativo, dovuta alla pandemia da Covid-19.</p>
Articolo 1 Svolgimento temporaneo di funzioni di organizzazione - Personale del Ruolo Sanitario	<p>Sulla base delle premesse, si concorda di assegnare agli operatori del ruolo sanitario, ai quali è attribuita la referenza organizzativa delle strutture elencate nell'articolo - svolta anche durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - un riconoscimento economico, a valere sulla retribuzione di risultato, indicato per ogni struttura. Dette quote sono pari all'indennità di coordinamento (parte fissa + variabile) attualmente prevista dalla mappatura dei coordinamenti aziendali e, per gli incarichi assunti ad interim da coordinatore di altra Struttura, alla quota di retribuzione di risultato attualmente in vigore. Tali quote, indicate in tabella nell'importo annuo, saranno riconosciute per il numero di mesi, all'interno del periodo di emergenza dovuta al Covid-19, come definito al successivo articolo 3, in cui sono svolte le funzioni temporanee.</p>
Articolo 2 Svolgimento temporaneo di funzioni di organizzazione - Personale del Ruolo Amministrativo a Tecnico.	<p>Si applica, sostanzialmente, quanto previsto per il personale del Ruolo Sanitario anche riguardo ad attribuzione temporanea di funzioni proprie di incarichi di posizione organizzativa o coordinamento a personale del Ruolo Amministrativo e Tecnico, indicate all'articolo 2.</p>

	<p>La quota da riconoscere, indicata in tabella su base annua, corrisponde all'indennità della posizione organizzativa prevista nella mappatura oggi esistente o, per il coordinamento, alla quota di retribuzione di risultato in vigore. Tali importi, a valere sulla retribuzione di risultato, saranno anch'essi riconosciuti per i mesi in cui sono svolte le funzioni temporanee, nell'ambito del periodo di emergenza Covid-19, come definito al successivo articolo 3.</p>
<p>Articolo 3 Decorrenza e durata del riconoscimento economico</p>	<p>Viene ribadito che le quote indicate agli articoli 1 e 2, sono riconosciute per il numero di mesi in cui vengono svolte le funzioni temporanee oggetto dell'Accordo, a decorrere dal 16/10/2020 e sino al termine del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, fatto salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 5.</p> <p>Considerata l'incertezza circa il termine di tale periodo di emergenza sanitaria, oggi fissato nel 31/01/2021, si prevede che, in caso di sua proroga, anche gli effetti dell'Accordo saranno prorogati sino al perdurare dell'emergenza sanitaria stessa, sempre fermo restando quanto previsto nel menzionato comma 2, dell'art. 5.</p> <p>Il terzo comma prevede che l'Accordo potrà essere applicato anche nei confronti di analoghe situazioni, ulteriori rispetto a quelle indicate negli articoli 1 e 2, dandone preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali.</p>
<p>Articolo 4 Finanziamento delle quote</p>	<p>Nel fondo art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", del C.C.N.L. 21/05/2018, è ricompresa la quota destinata dalla contrattazione integrativa al finanziamento delle indennità spettanti ai titolari di incarichi di funzione. Poiché non tutti gli incarichi sono coperti (ragion per cui si è stabilito di addivenire agli Accordi del 31 luglio scorso e del 5 novembre) una parte di tale somma non viene utilizzata e costituisce un residuo che, "una tantum", confluisce nel fondo art. 81 "Fondo premialità e fasce" ed è destinato alla retribuzione di risultato. La spesa che deriva dall'Accordo del 5 novembre, riconosciuta a valere sulla retribuzione di risultato, è, quindi, finanziata con parte dei residui del fondo art. 80.</p>
<p>Articolo 5 Norma finale</p>	<p>Subordina l'applicazione dell'Accordo al parere favorevole del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel ribadire che l'Accordo ha efficacia sino al termine del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, dispone che, qualora, prima di tale termine, si dia corso all'assegnazione di incarichi che ricomprendano funzioni economicamente riconosciute con l'Accordo, tale riconoscimento cesserà di essere corrisposto al dipendente che le ha temporaneamente esercitate, dalla data di decorrenza del nuovo incarico.</p> <p>Nel 2010, con la delibera n. 1673, del 23/12/2010, era stata approvata la mappatura degli incarichi di coordinamento previsti in Azienda, con graduazione della relativa indennità variabile, sulla base dei criteri contenuti nel Documento "Indennità Variabile di Coordinamento", approvato con la stessa delibera. Nel corso degli anni per alcuni coordinamenti sono intervenute modifiche tali per cui l'indennità variabile, sulla base dei suddetti criteri, è stata rimodulata. Prima dell'approvazione della nuova mappatura, la Direzione Aziendale si impegna ad effettuare una ricognizione dei coordinamenti al fine di adeguare eventuali difformità scaturite nel riconoscimento della relativa indennità variabile ancora presenti.</p> <p>Poiché l'Accordo riguarda il riconoscimento temporaneo di funzioni già contemplate nella mappatura degli incarichi di coordinamento o delle posizioni organizzative, le parti danno atto che, qualora vengano istituiti</p>

incarichi di funzione ex novo, per i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, erano state attribuite funzioni temporanee, all'operatore formalmente incaricato che le ha esercitate verrà corrisposto un riconoscimento economico. La quota, sempre a valere sulla retribuzione di risultato, è riconosciuta per il tempo in cui sono state svolte tali funzioni all'interno del periodo di emergenza sanitaria ed è quantificata sulla base dei criteri adottati per determinare l'indennità dei precedenti incarichi.

Dà, infine, atto che, sempre qualora intervenga il parere positivo da parte del Collegio Sindacale, l'ipotesi di accordo diverrà definitiva, senza necessità di nuova ulteriore sottoscrizione.

Chivasso, 05 Novembre 2020

**Il Responsabile**

**della S.C. Economico-Finanziario**

Dott. Enrico GHIGNONE  
(in originale firmato)

**Il Direttore della S.C.**

**Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse**

Dott.ssa Ada CHIADO'  
(in originale firmato)

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Michele COLASANTO  
(in originale firmato)

**Il Commissario**

Dott. Luigi VERCELLINO  
(in originale firmato)